

legt wären, was sie übrigens, — speziell bezüglich Art. 37 der Natur der Sache nach, — unmöglich hätten thun können, indem keine Verfassungsbestimmungen bestehen, welche besondere Strafen für die Geistlichen verlangen beziehungsweise verbieten würden, dieselben unter das gemeine Recht zu stellen. Allerdings berufen sie sich auf Art. 2 B.-V., welcher bestimmt: „Der Bund hat den Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit des Vaterlandes gegen Außen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt,“ und behaupten sodann, das recurrierte Gesetz verlege die Freiheit und die Rechte der Eidgenossen und hindere die gemeinsame Wohlfahrt, anstatt dieselbe zu fördern. Allein nach Art. 113 B.-V. und 59 D.-G. hat das Bundesgericht die Rechte der Eidgenossen nur insoweit zu schützen, als dieselben in der Kantonsverfassung oder der Bundesverfassung oder den in Ausführung derselben erlassenen Bundesgesetzen gewährleistet und bezügliche Streitigkeiten nicht den politischen Bundesbehörden zur Erledigung zugewiesen sind. Die Berufung auf Art. 2 B.-V. genügt daher zur Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde beim Bundesgerichte nicht, sondern es muß dargethan werden, daß ein in der Kantons- oder Bundesverfassung ausdrücklich gewährleistetes konstitutionelles Recht durch die angefochtene Verfügung verletzt werde, was die Recurrenten in casu, bezüglich der Art. 29 und 37 cit., nachzuweisen nicht einmal versucht haben. Sollte übrigens der Art. 29 des Gesetzes später in einer Weise ausgelegt und angewendet werden, welche denselben, — oder richtiger gesagt dessen Anwendung, — als mit Art. 49 B.-V. oder andern Verfassungsbestimmungen unverträglich erscheinen liesse, so stünde, wie bereits oben bemerkt wurde, den Verletzten unverkürzt das Beschwerderecht bei den zuständigen Bundesbehörden zu.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Der Rekurs Stoppani, Simen und Bruni wird, soweit dessen Beurtheilung in die Kompetenz des Bundesgerichtes fällt, im Sinne der Erwägungen als unbegründet abgewiesen.

23. *Sentenza del 2 aprile 1887, nella causa de Stoppani e consorti.*

A. Addì 1° settembre 1884, il Consiglio federale, in suo proprio nome ed in quello del cantone Ticino, stipulava con la Santa Sede una convenzione (ratificata il 27/29 novembre successivo) « per regolare la situazione religiosa delle parrocchie del cantone Ticino, » in virtù della quale (art. 1°) « le parrocchie stesse venivano canonicamente staccate dalle » diocesi di Milano e di Como e poste sotto l'amministrazione spirituale di un prelato, col titolo di amministratore apostolico del cantone Ticino, » da nominarsi (art. 2) dalla Santa Sede. A quest'ultimo riguardo, il verbale che accompagna la convenzione osserva però che « il Consiglio federale » si riferisce, quanto alla scelta della persona che sarà chiamata a rivestire le funzioni di amministratore apostolico del Ticino, alla comunicazione fatta in proposito, il 20 » ottobre 1883 da S. E. il cardinale Jacobini al presidente » del Consiglio di Stato del cantone Ticino. » L'art. 3° della ridetta convenzione statuisce infine che « qualora il titolare » venisse a morire prima della organizzazione definitiva » delle parrocchie ticinesi, il Consiglio federale, il cantone » Ticino e la Santa Sede s'intenderanno per la prolungazione » dell'amministrazione provvisoria come sopra istituita. »

B. Nei comizi del 21 marzo 1886, il popolo del cantone Ticino accettava una legge « sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, » che il Gran Consiglio ticinese avea votato il 28 del precedente gennaio « al fine di porre la legislazione cantonale in armonia » con la surriferita convenzione, ecc. » e contro la quale i signori: L. de Stoppani, R. Simen e avv. E. Bruni, inoltrarono presso questa Corte e presso il Consiglio federale, in nome del « Comitato liberale cantonale ticinese, » un ricorso 25/27 maggio 1886, all'uopo di ottenere che venisse cassata siccome contraria, sotto diversi aspetti, alla costituzione fe-

derale. Le ragioni a cui s'appoggia il ricorso consistono essenzialmente a dire :

1° che la legge in querela urta contro l'art. 3 della convenzione 1° settembre 1884 e l'art. 50 al 4° della costituzione federale, perchè istituisce un nuovo vescovado ;

2° che reintroduce (art. 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23, 24, 28 e 36), contrariamente all'art. 58 della costituzione federale, la giurisdizione ecclesiastica ;

3° che crea la mano-morta e coinvolge una offesa alla guarentia della proprietà, in quanto (art. 5 e 6) sottrae i beni ecclesiastici ai comuni politici per consegnarli alle parrocchie di nuova formazione ;

4° che viola il principio della libertà di credenza e di coscienza (art. 49 della costituzione federale), in quanto priva ogni cittadino che esca dal grembo della Chiesa cattolico-romana del suo diritto di comproprietà sui beni ecclesiastici, e quello proclamato dall'art. 49 al. 6 ibidem, in quanto obbliga i comuni, senza distinguere se sieno composti di cattolici apostolici romani oppure di attinenti d'altre confessioni, a contribuire alla congrua ;

5° che viola il disposto all'art. 51 della costituzione federale col riconoscere (art. 9) « a tutte le istituzioni e cause » pie appartenenti alla Chiesa cattolica la capacità giuridica ;

6° che reca offesa ai diritti del popolo, e implicitamente anche alla costituzione federale, nel mentre spoglia i comuni del loro acquisito diritto alla nomina dei parroci ;

7° che sanziona a danno dei comuni nei quali sussistono dei capitoli (art. 7), e per riguardo alla nomina così dei parroci come dei Consigli parrocchiali, un'eccezione alla regola generale, contraria al principio dell'uguaglianza instituito dall'art. 4° della costituzione federale ;

8° che viola l'art. 43 della costituzione federale coll'attribuire al Consiglio di Stato la facoltà di decidere in ultima istanza, ad esclusione quindi del diritto di ricorso al Gran Consiglio ed alle autorità federali, le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, ecc. (art. 28) ;

9° che ristabilisce le viete immunità ecclesiastiche, in quanto abolisce le disposizioni del codice penale concernenti i reati dei ministri del culto e sopprime il placito governativo.

I ricorrenti invocano da ultimo, in modo speciale, gli art. 2 e 50 al. 2° della costituzione federale e dichiarano di voler abbandonare intieramente al libero apprezzamento delle autorità federali la soluzione del quesito, se la legge di cui si tratta, debba essere annullata nella sua totalità, perchè incompatibile con le nostre istituzioni, coi diritti dei cittadini e con quelli maestatici dello Stato, oppure se siano da casare soltanto le singole disposizioni della medesima che il ricorso querela d'incostituzionalità, nel qual caso ciascuna delle due autorità, Consiglio e Tribunale federale, giudicherà su quelle che cadono — secondo lei — nella propria competenza.

C. A questo ricorso dichiararono di aderire in progresso di tempo presso il tribunale federale : le Municipalità di ventisei comuni (Lugano, Semione, Pontetresa, Gentilino, Berzona, Pazzallo, Biasca, Gresso, Arogno, Maroggia, Melano, Rovio, Brusino-Arsizio, Novazzano, Brissago, Morcote, Chiasso, Cavagnago, Medeglia, Mergoscia, Mairengo, Someo, Bosco, Comolugno, Viganello, Novaggio), quarantadue cittadini di Loco, centotrentacinque d'Intragna e centotredici di Locarno, le società : la *Ticinese*, di San Francisco ; *Guglielmo Tell*, di Londra ; la *Franscini*, di Parigi.

D. Nella sua memoria responsiva del 15 ottobre 1886, il sig<sup>r</sup>. professore D<sup>re</sup> K. P. König, di Berna, formolava — per incarico del governo ticinese — le seguenti conclusioni :

1° Non potere il tribunale federale entrare nel merito del ricorso : a) perchè i ricorrenti non aveano veste per insinuarlo ; b) perchè manca in casu il primo estremo della proponibilità di un gravame di diritto pubblico, ossia l'*ordinanza* di un' autorità cantonale contro cui sia diretto ; c) perchè l'inoltro del ricorso non ebbe luogo entro il termine legale dei sessanta giorni.

2° Dovere il tribunale federale, subordinatamente, respingere il ricorso siccome privo di fondamento.

*E.* Sotto la data dell'8 febbraio ultimo scorso, il Consiglio di Stato del cantone Ticino insinuava una protesta di ventinove cittadini del comune di Bosco, in Vallemaggia, « in » favore della legge di cui si ragiona e contro l'adesione di » quel Municipio al ricorso Stoppani e consorti. »

*F.* Le disposizioni della legge 28 gennaio, 21 marzo 1886, contro le quali il ricorso è più specialmente diretto, sono del tenore seguente :

ART. 1°. Le parrocchie ticinesi sono poste sotto l'amministrazione d'un Ordinario proprio.

ART. 2°. L'Ordinario (ora Amministratore apostolico) esercita la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del cantone.

ART. 3°. Il medesimo ha piena libertà nella scelta del suo vicario e del personale della sua cancelleria, nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero.

Egli ha del pari piena libertà di prescrivere pubbliche preci ed altre opere pie, di ordinare sacre processioni, di regolare i funerali dei cattolici e tutte le altre funzioni religiose.

Egli è pure completamente libero in tutto ciò che riguarda la fondazione, l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione del seminario o seminarii del cantone, e però di nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti.

A lui spetta la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica e quella dei catechisti che la debbono insegnare.

A lui solo è demandata la sorveglianza sul clero, in tutto ciò che si attiene alle cose ecclesiastiche.

In generale, l'Ordinario potrà comunicare liberamente col suo clero e popolo, e questi potranno liberamente comunicare con lui.

ART. 4°. Nessun membro del clero potrà essere posto in istato d'accusa o processato presso i poteri civili, per qualsiasi causa che si riferisca alla prestazione od al rifiuto di atti del sacro ministero od alla legittima libertà dell'esercizio di questo ; nè gli si potrà infliggere pena o multa qualsiasi, se non per crimini, delitti o trasgressioni comuni, e sempre colle guarentigie e nelle forme volute per gli altri cittadini.

Quando un sacerdote sia riconosciuto colpevole, non potrà essere assoggettato ad altre pene, fuorchè a quelle risguardanti la sua qualità di cittadino.

Ogni volta che un membro del clero verrà arrestato o posto in istato d'accusa, l'Ordinario ne sarà informato dalla competente autorità, per quei provvedimenti d'ordine spirituale che fossero richiesti dalle circostanze.

ART. 5°. Le parrocchie e vice parrocchie attualmente esistenti e quelle che venissero in seguito istituite in conformità della presente legge, sono dichiarate come corpi morali.

ART. 6°. Sono parrocchiali, salvi i diritti acquisiti :

a) I beni di congrua e le chiese parrocchiali e vice-parrocchiali ;

b) I beni di fabbricerie destinati alla conservazione e servizio delle chiese parrocchiali e vice-parrocchiali.

ART. 7°. La nomina ai benefici parrocchiali e vice-parrocchiali in quelle parrocchie che non sono affidate ai capitoli, è fatta dall'Assemblea parrocchiale a maggioranza di voti di tutti i cittadini cattolici apostolici romani, componenti la parrocchia o vice-parrocchia ed aventi diritti di voto, presenti in assemblea.

§ 1. I benefici capitolari sono conferiti a norma delle leggi e decreti ecclesiastici.

§ 2. I diritti dei patroni sui benefici di *jus patronato* privato, sono mantenuti.

§ 3. Nessun eletto potrà entrare in possesso od assumere la direzione di una parrocchia o vice-parrocchia, senza aver prima adempito a quanto prescrivono le leggi ecclesiastiche.

ART. 8°. L'Ordinario ha l'esclusivo diritto di provvedere

interinalmente ai benefici vacanti, in cura d'anime, fino alla nomina definitiva del titolare.

Gli economi spirituali da lui nominati entreranno immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni e, risiedendo in luogo, avranno diritto alla porzione dell'intera congrua del beneficio, in ragione del tempo durante il quale avranno esercitato il loro ufficio.

L'economista spirituale o delegato ad assistere interinalmente una parrocchia o vice-parrocchia vacante, che non potesse risiedere in essa od avesse già nella stessa altro beneficio, avrà diritto a percepire sulla congrua parrocchiale o vice-parrocchiale un equo compenso, che sarà determinato dall'Ordinario, sentito il Consiglio parrocchiale.

ART. 9°. E riconosciuta la capacità giuridica di tutte le istituzioni e cause pie appartenenti alla Chiesa cattolica, nei limiti e sotto le garanzie delle vigenti leggi.

ART. 10. Tutte le chiese, oratorii, luoghi e beni sacri sono posti sotto la sorveglianza dell'Ordinario. Quando si tratti di beni destinati a pubblico uso, nessuna soppressione od alienazione o commutazione degli stessi, o distrazione ad altro uso, fosse pure anche dei soli frutti, non potrà farsi senza l'assenso dell'autorità ecclesiastica.

ART. 18°. Sono di competenza dell'Assemblea parrocchiale :

- a) la nomina del parroco o vice-parroco ;
- b) la nomina del Consiglio parrocchiale, tenendo calcolo di quanto è disposto all'art. 13 ;
- c) La alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali ;
- d) Le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite ; a contrarre debiti od altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali ;
- e) L'esame ed approvazione annuale dei conti della parrocchia.

§ 1. Qualunque risoluzione riferentesi alle disposizioni delle lettere c e d di questo articolo è nulla, senza il consenso dell'Ordinario o suo delegato.

ART. 19°. I conti della parrocchia sono pure trasmessi, anno per anno, all'Ordinario, per la sua approvazione.

ART. 22°. Le precedenti disposizioni non sono applicabili ai beni delle parrocchie affidate ai capitoli, i quali li amministrano e ne dispongono in conformità del loro istituto.

ART. 23°. Le confraternite e le altre pie associazioni canonicamente istituite, amministrano liberamente i loro beni sotto la sorveglianza dell'Ordinario o suo delegato, a cui daranno annuo resoconto della loro amministrazione e dello adempimento degli oneri su quella gravitanti.

ART. 24°. In nessun caso, gli avanzi o giacenze di prodotti destinati al culto potranno essere convertiti ad altro uso né pubblico né privato, senza il consenso dell'Ordinario.

ART. 27°. In quelle parrocchie o vice-parrocchie dove la congrua o le spese di culto sono fornite in tutto od in parte dal comune, restano in vigore le convenzioni o consuetudini attualmente esistenti a tale riguardo, riservate le disposizioni dell'art. 49 della costituzione federale.

ART. 28°. Le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali, alla loro convocazione e tenuta alle loro deliberazioni, saranno decise dal commissario di distretto, salvo appello al Consiglio di Stato, colle norme stabilite per le cause di amministrativo non contenzioso.

Quelle relative all'esercizio del culto, sono di competenza dell'Ordinario.

ART. 29°. Le autorità civili presteranno, se richieste, il loro appoggio alle autorità ecclesiastiche, perchè l'ordine non sia turbato durante le sacre funzioni, né sieno impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doveri, e perchè sieno eseguite le disposizioni dell'autorità ecclesiastica, prese in conformità della presente legge.

ART. 36°. L'amministrazione dei benefici vacanti in cura d'anime sarà tenuta dal Consiglio parrocchiale, che dà i conti al delegato dell'Ordinario ed all'assemblea parrocchiale.

§ 1. Le prebende canonicali vacanti saranno amministrate

dal capo del collegio capitolare, che ne darà conto all'Ordinario ed al capitolo.

§ 2. Se il beneficio vacante è di jus patronato privato, l'amministrazione è gerita dai patroni, che ne daranno conto all'Ordinario.

ART. 37°. Per la presente legge cessano di avere vigore, unitamente a tutte le leggi, decreti e ordinanze in contraddizione colla medesima :

a) le seguenti disposizioni del codice penale :

Il n° 8 dell'art. 25, il § 2 dell'art. 101 ed il § 2 dell'art. 131 ;

la parola — « ecclesiastica » — del § 1° dell'art. 27, e le parole — « i ministri del culto » — dell'art. 134 ;

tutto il capo V° del titolo III°, libro 2° del detto codice ;

b) la legge civile-ecclesiastica del 23 maggio 1855 ;

c) le seguenti disposizioni della legge organica comunale ;

Il lemma 2° dell'art. 2 ; l'art. 37 ; la parola — « sacristiani » — dell'art. 52 ; la lett. a) del n° VIII dell'art. 73 ; le parole — « e l'impedire la celebrazione di feste od altre funzioni non autorizzate » — della lett. c) del detto n° VIII dell'art. 73 ; la lett. i) dell'art. 80 ; la lett. c) dell'art. 133 ; meno le parole — « orologi e campisanti ; » — la lett. c) dell'art. 149, e la parola — « o benefici » — della lett. e) del detto articolo. »

*Premessi, in linea di fatto e di diritto, i seguenti ragionamenti:  
Sulle eccezioni d'ordine :*

1° Il governo convenuto impugna la ricevibilità dell'avanzato ricorso innanzitutto per la ragione che s'indirizza contro una legge emanata dall'autorità legislativa e dal popolo accettata. Una legge, esso dice, non contiene la decisione di un singolo caso, ma una norma generale, la quale non cresce in cosa giudicata anche quando non sia stata fatta — durante i sessanta giorni — l'oggetto di un gravame, perocchè sebbene la legge — come tale — sia rimasta inopugnata, le singole applicazioni della medesima possono

querelarsi invece in ogni tempo ; una legge quindi non può essere considerata come una di quelle ordinanze di autorità cantonali, contro le quali soltanto possono venire diretti i ricorsi di diritto pubblico che il tribunale federale è, giusta l'art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, chiamato a giudicare.

Senonchè il tribunale federale ha già riconosciuto a più riprese, doversi ritenere comprese nel vocabolo ordinanze (Verfügungen, décisions) di cui si serve il citato articolo 59, anche le leggi cantonali, e vi ha tanto minor motivo di staccarsi da cosiffatta interpretazione, in quanto, per una parte, sia notorio che già prima del 1875, il Consiglio e l'Assemblea federale hanno consentito ad occuparsi di ricorsi diretti contro leggi cantonali per titolo d'incostituzionalità delle stesse e, d'altra parte, non s'incontri nella legge organico-giudiziaria assolutamente nulla che accenni a cambiamento di sorta in argomento, e specie all'intenzione di limitare il diritto di ricorso alle decisioni di autorità cantonali nei casi concreti di contestazione ; non cade poi dubbio intorno a ciò che l'autorità legislativa appartiene essa pure al novero di quelle che il ripetuto articolo 59 menziona.

È bensì vero che nel linguaggio ordinario la parola « ordinanze » non suol essere estesa eziandio alle leggi, ma non può negarsi neppure che la sua comprensione nel senso generale di qualsivoglia « emanazione » di un'autorità non fa necessariamente violenza al di lei naturale significato ed ha per sè, oltre alla già mentovata pratica, anche il testo dell'art. 113, n° 3 della costituzione federale, a tenor del quale il tribunale federale è chiamato in genere a giudicare sui ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini, come pure su quelli di privati per violazione di concordati e di trattati.

La sollevata eccezione si appalesa di conseguenza, per ciò che riguarda gli estremi della obbiettiva ammissibilità del ricorso, come non giustificata. Relativamente invece alla legittimazione personale dei ricorrenti importa sicuramente, quando il reclamo sia diretto contro una legge, che i ricor-

renti stessi, siano poi persone private o corporazioni, alleghino di essere essi medesimi intaccati direttamente da questa legge nei loro diritti costituzionali. Non può quindi bastare che si asseveri, essere tale violazione destinata, per avventura, ad avverarsi più tardi, cioè quando ricorrano fatti e circostanze, il realizzarsi dei quali è, per lo meno rispetto al tempo, incerto affatto. Ma converrà per ogni singolo capo di gravame, il quale cada nella competenza della Corte, ricercare: se le disposizioni della legge, contro cui è rivolto, violino già ora, come fu detto, e direttamente, dei diritti costituzionali dei ricorrenti.

2° Entro questi limiti e sotto la prefata riserva i ricorrenti vogliono essere considerati come autorizzati a sporgere l'avanzato reclamo ed è quindi mestieri scartare anche la seconda eccezione preliminare del governo convenuto, che alla veste processuale dei medesimi si riferisce. Se non può mettersi in dubbio che il « Comitato dell'associazione patriottica liberale ticinese, » nel cui nome il ricorso fu introdotto, non costituisce manifestamente nessuna persona giuridica né corporazione a sensi dell'invocato art. 59 della legge sull'organizzazione giudiziaria federale, e che la legge in querela non tocca per nulla ai diritti né del comitato, né dell'associazione come tale, — non può d'altro canto neppure contestarsi che i signori de Stoppani, Simen e Bruni, quali cittadini del cantone Ticino, e in quanto alleghino essere i *loro propri* diritti costituzionali dalla ripetuta legge offesi, sono personalmente autorizzati a chiedere che l'autorità federale assuma il ricorso, a riguardo loro, in esame.

3° Fondata, per converso, appare senz'altro la terza eccezione, della *tardività*, in quanto essa concerna le così dette « dichiarazioni di adesione » da parte di Municipii, di privati e di società, le quali furono tutte prodotte assai tempo dopo trascorso il termine dei sessanta giorni dalla entrata in vigore o rispettivamente dalla pubblicazione dell'impugnata legge, e cioè a partire dal 13 luglio 1886 soltanto. Cosiffatte dichiarazioni non sono invero da considerarsi come altrettanti « interventi accessori, » perchè non soddisfanno punto

alle condizioni dei medesimi richieste, ma si appalesano piuttosto come delle dichiarazioni indipendenti di ricorso che si associano, così nelle conclusioni come nella motivazione loro, al reclamo originario dei signori Stoppani e consorti. Il fatale dei sessanta giorni vale dunque anche per esse, e poichè non venne osservato, il tribunale deve necessariamente respingerle senz'altro.

4° Alquanto dubbia si presenta la quistione relativamente al ricorso dei signori Stoppani, Simen e Bruni. La legge in parola, accettata dal Gran Consiglio il 28 gennaio e dal popolo del cantone Ticino il 21 marzo del 1886, fu pubblicata nel foglio ufficiale ticinese del 26 stesso marzo; il ricorso all'incontro venne consegnato all'ufficio postale di Bellinzona soltanto il 27 del successivo maggio, ovverosia nel 62<sup>mo</sup> giorno dalla pubblicazione della legge contro cui era diretto. Senonchè, con apposita memoria del 2 novembre p°. p°, in risposta alla mossa eccezione, i ricorrenti espongono sull'argomento quanto segue:

« La legge 28 gennaio 1886 non viola soltanto i diritti individuali dei cittadini, ma eziandio e soprattutto delle disposizioni costituzionali sancite a tutela di un interesse d'ordine pubblico, epperò il fatale dei sessanta giorni non le può essere, giusta la pratica costante del tribunale federale (v. le sentenze nelle cause Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold), applicato. E lo potesse anche in tesi generale, non lo potrebbe nel caso particolare in presenza delle disposizioni legislative ticinesi che governano la pubblicazione delle leggi. Per l'art. 2 del codice civile, difatti, « una legge non è operativa se non dopo la sua promulgazione, » e l'art. 2 della legge 2 giugno 1843 (confermato nell'art. 7 del regolamento 24 dicembre 1850) designa quale organo di pubblicazione il *foglio ufficiale*, mentre per l'art. 8 lett. a del dianzi citato regolamento le Municipalità hanno l'obbligo di far affiggere il *foglio ufficiale* nel giorno festivo più vicino. Ora il foglio ufficiale del 26 marzo 1886 non poté, a causa della ricorrenza — nel 25 d°. — della festa della Madonna (nel qual giorno gli operaj della tipografia cantonale non lavorano), venir consegnato

ella posta di Bellinzona se non la sera del 27, e siccome il 28 cadeva in domenica, così la sua distribuzione in tutti i comuni potè operarsi soltanto il 29 o il 30 marzo. Giusta le surriferite disposizioni di legge e regolamento l'affissione non ha dunque potuto avverarsi in tutto il cantone se non il 4 aprile (giorno festivo più vicino) e il termine dei sessanta giorni vuol essere calcolato solamente a datare da quest'ultimo giorno. »

Codesta argomentazione non può essere in ogni suo punto accolta. Non lo può essere segnatamente per ciò che riguarda la prima parte desunta dalla natura ossia dall'obbiettivo della legge in contestazione, e consistente a dire che l'inoltro del ricorso contro questa non era punto vincolato al fatale dei sessanta giorni in parola, attesoche quand'anche si volessero fare in concreto delle eccezioni analoghe a quelle ammesse nelle invocate sentenze di cui sopra, rispetto ai ricorsi Bühler-Gmür, Graf, de Pury e Arnold, non ricorrerebbero nel caso di cui si tratta le condizioni di fatto e di diritto a tal uopo indispensabili. La rejezione del discorso diretto contro la legge come tale, non toglie invero che se ne possano querelare dappoi le singole applicazioni pratiche, ed è chiaro che i diritti costituzionali dei cittadini sono bastevolmente salvoguardati, quando a quest'ultimi si conceda di ricorrere al tribunale federale e contro la legge stessa entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione e contro la sua pratica applicazione nei casi concreti in ogni tempo avvenire, senza distinguere se i loro gravami s'indirizzino o no contro la legge istessa. — Non lo può essere, del pari, in quanto faccia coincidere il principio del termine dei sessanta giorni coll'epoca alla quale la legge diventa, secondo il diritto cantonale, operativa. A tenore dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria, ciò che fa stato e regola per l'inizio di detto termine è piuttosto la promulgazione, la divulgazione in genere, della legge, beninteso però nel senso che laddove la pubblicazione si operi al mezzo di un « foglio ufficiale, » non si avrà riguardo alla data che porta il numero in quistione di esso foglio, sibbene al giorno della sua effettiva distribuzione, ovverosia a quello

nel quale il foglio è giunto a cognizione dei cittadini o poteva giunger loro nelle circostanze normali del servizio postale. — Ora, siccome la direzione del circondario postale di Bellinzona certifica in atti, essere stato il foglio ufficiale del 26 marzo 1886 consegnato a quell'ufficio la sera del 27, è gioco-forza ammettere che la sua distribuzione ai destinatari avvenne soltanto l'indomani, 28 marzo, e poichè da questo medesimo giorno si deve far decorrere il principio del termine dei sessanta giorni, ne viene che il ricorso affidato alla posta il 27 maggio successivo è da ritenersi inoltrato in tempo utile.

5° Convien quindi ricercare se e fin dove la disamina del merito del ricorso *competa* al tribunale federale, ed a questo proposito è da rimarcare che i ricorrenti non si sono punto pronunciati intorno alla competenza, ma limitati ad inoltrare una identica memoria e presso il consiglio e presso il tribunale federale, con cui propongono: piaccia ad entrambe le autorità, per quanto riguardi ciascuna di esse, annullare come incostituzionali le segnalate disposizioni di legge. Dall'art. 59 della legge organico-giudiziaria federale risulta però a bella prima:

a) Cadere nella competenza del *Consiglio* anzichè in quella del tribunale *federale*, i gravami accampati dai ricorrenti in merito alla convenzione di Berna ed agli articoli 50 al. 4, 49 al. 2, 51 e 43 della costituzione federale e già enunciati più sopra ai n° 1°, 4°, 5° e 8° della lettere B del fattispecie;

b) Spettare invece al *Tribunale federale* il decidere intorno a quelli che riflettono: l'art. 58 della costituzione federale (abolizione della giurisdizione ecclesiastica), la guarentia della proprietà (che si assevera violata pel fatto della consegna dei beni ecclesiastici alle parrocchie), l'art. 49 al. 6 cit. (imposte sul culto), la privazione dei comuni del loro diritto di nomina dei parroci, l'eguaglianza dei comuni rispetto all'esercizio di questo medesimo diritto e di quello relativo all'elezione del Consiglio parrocchiale (art. 4 ib.), l'obbligo fatto alle autorità civili di prestare il loro appoggio alle autorità ecclesiastiche per l'esecuzione delle risoluzioni di que-

ste (art. 29 della legge) e infine l'abolizione di varii disposti del codice penale circa i delitti commessi da ministri del culto.

6° A dimostrare la fondatezza di cotale scieveramento, per ciò che riguarda la parte attribuita alle autorità politiche della Confederazione, giova porre segnatamente in rilievo: *che* l'art. 58 al. 4 della costituzione federale non appartiene al novero delle disposizioni costituzionali affidate alla protezione del tribunale federale, non garantendo esso nessun diritto costituzionale dei cittadini, ma unicamente le prerogative della Confederazione, in tema di libertà ecclesiastica, di fronte alla Santa Sede ed ai cantoni;

*che* la convenzione 1° settembre 1884, che il Consiglio federale ha evidentemente stipulato in virtù dell'attributo che l'art. 50 al. 4 della costituzione federale gli conferisce, non rientra nella categoria dei *Trattati* (coll'Estero), per la violazione dei quali i privati (art. 113, n° 3 della costituzione federale e 59 lett. *b* della legge organico-giudiziaria) possono ricorrere al tribunale federale, ma vuol essere, dietro quanto sopra ed in considerazione del suo contenuto (*che* non attribuisce diritti di sorta ai privati) esclusivamente dal Consiglio federale medesimo interpretata ed eseguita;

*che* le contestazioni relative all'art. 50 della costituzione federale sono espressamente riservate alla cognizione del Consiglio e dell'Assemblea federale (art. 59 lett. *b*, n° 6 della legge organico-giudiziaria);

*che* altrettanto vale eziandio rispetto all'art. 43 ibidem, circa il quale importa del resto rimarcare; che il querelato art. 28 della legge ecclesiastica, con cui le contestazioni relative all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee parrocchiali si devolvono senza appello al Consiglio di Stato, regola e può regolare soltanto il diritto di ricorso alle autorità *cantonali*, mentre non vuole nè può limitare comechessia quello alle *federali* (*che* dipende naturalmente dalle sole norme della legislazione federale), e che i ricorrenti non allegano nessuna disposizione costituzionale alla quale siasi recato offesa coll'escludere in detto articolo (28) il reclamo al Gran Consiglio;

*che* ravvisando i ricorrenti nella disposizione della legge, la quale priva ogni cittadino che esca dal grembo della confessione cattolica del suo diritto di proprietà sui beni ecclesiastici, una *pena* incostituzionale, contraria cioè alla libertà di credenza e di coscienza, è d'uopo supporre aver essi avuto di mira il 2° lemma dell'art. 49 della costituzione federale, in forza del quale « nessuno può incorrere in *pena* di alcuna sorta a causa di opinioni religiose, » epperò di ricapo la violazione di una guarentia costituzionale la cui salvaguardia è affidata o risp. assoggettata ai poteri politici della Confederazione.

*Sul merito :*

7° I ricorrenti credono vedere una violazione dell'art. 58, al. 2° della costituzione federale, ovverosia un ristabilimento dell'abolita giurisdizione ecclesiastica, nel disposto degli articoli 2, 3, 4, 7 § 1, 18, 19, 23, 24, 28 e 36 della legge in discussione ed espongono a conforto della loro opinione per sommi capi ciò che segue :

« E bensì vero che nel suo art. 2 la legge parla solo di *giurisdizione spirituale*, ma i poteri che il legislatore concede all'Ordinario vanno ben oltre i confini del dominio puramente spirituale. La convenzione di Berna fu più corretta nel porre le parrocchie ticinesi sotto l'*amministrazione spirituale* dell'Amministratore apostolico. Qualsia giurisdizione ecclesiastica, chiamasi poi spirituale o civile, sacerdotale o laica, è sempre in urto coll'art. 58 cit., che non fa distinzione veruna fra le varie sorta della medesima. In diritto canonico, del resto, la giurisdizione spirituale non si riferisce soltanto al dogma, sibbene anche alla dottrina, alla disciplina ed alla morale. L'educazione, p. es., è, secondo la dottrina cattolica, un dovere ed un privilegio del clero; il matrimonio è un sacramento e spetta di conseguenza al dominio esclusivo del prete; l'esercizio del ministero ecclesiastico tocca eziandio alla polizia, all'igiene, al servizio militare, all'ordine pubblico; la morale abbraccia tutti i rami della legislazione, il codice civile e penale tutte le istituzioni. Laonde la giurisdizione

zione spirituale permetterà al clero d'immischiarsi in tutto quanto concerne il matrimonio, il divorzio, l'educazione, i funerali, il lavoro dominicale, la vendita di libri, quella della carne nei giorni di magro, — nella votazione su tutte le leggi che toccano d'avvicino o da lontano ai privilegi che il clero cattolico pretende avere, ecc.

» L'art. 2 cit. è tanto più pericoloso in quanto è seguito da un altro (art. 4) che assicura al clero l'impunità per tutti i suoi atti risguardanti « la legittima libertà nell'esercizio del suo sacro ministero, » ed in quanto per l'art. 3 ib. l'Ordinario ha piena libertà nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero. — Segnatamente oltre i confini del dominio puramente spirituale va il disposto del § 1° dell'art. 7, guista il quale « i benefici capitolari sono conferiti a norma delle *leggi e decreti ecclesiastici*, » mentre è noto che nella Svizzera nessuna legge e nessun decreto ecclesiastico può essere applicato quando non sia conforme alla costituzione ed alle leggi civili; i benefici capitolari sono beni e diritti la cui trasmissione non può farsi se non alla stregua delle disposizioni del codice delle obbligazioni o delle leggi discusse e votate dalle autorità legislative dei cantoni. — È altrettanto sia detto circa l'art. 18 ib. in forza del quale « la alienazione o commutazione di beni stabili appartenenti alle chiese parrocchiali o vice-parrocchiali, le deliberazioni relative ad intraprendere o stare in lite, a contrarre debiti o altre obbligazioni, con o senza ipoteca, a carico dei beni parrocchiali o vice-parrocchiali, » abbisognano del consenso dell'Ordinario o suo delegato, — circa gli art. 19, 23, 24 e 36 che assoggettano i conti annuali delle parrocchie all'approvazione dell'Ordinario e vietano che « gli avanzi o giacenze di prodotti destinati al culto vengano, senza il consenso di lui, convertiti ad altro uso né pubblico né privato » — e infine circa il 2° lemma dell'art. 28, a tenor del quale « le contestazioni relative all'esercizio del culto sono di competenza di detto Ordinario. »

In realtà, tuttavia, la supposta violazione non esiste punto. E dal contesto della stessa legge e da quello della risposta

governativa al ricorso appare invero, non significare la querelata espressione di « giurisdizione ecclesiastica » altra cosa fuorchè appunto l'equivalente di quella, certamente più esatta, adoperata nella convenzione di Berna. È noto che il criterio canonico della giurisdizione comprende in una e l'amministrazione e la giurisdizione propriamente detta e non può dirsi quindi con fondamento di ragione che coincida con quello della « giurisdizione ecclesiastica, » a sensi dell'invocato art. 58 al. 2° della costituzione federale. Tanto la genesi di questa disposizione costituzionale, quanto il posto assegnatole nel sistema del patto federale, ossia l'immediato suo collegamento con la garanzia del giudice costituzionale, ed il raffronto della medesima con quella dell'art. 49 e seguenti ibidem, dimostrano all'evidenza non potersi intendere per la giurisdizione ecclesiastica abolita dal ripetuto art. 58, al. 3° se non « l'amministrazione ecclesiastica della giustizia, » che è quanto dire la potestà penale e la giurisdizione civile che la chiesa vorrebbe avocare a sè ed esercitare sopra casi litigiosi considerati dall'autorità dello Stato — in antitesi, è vero, col diritto canonico — come vertenze dell'ordine *laico*. (sentenza del tribunale federale nella causa della parrocchia cattolica di Lucerna, Racc. off. IV, p. 510.) Nulla prova invece che la legge ticinese ond'è ricorso estenda il concetto della *giurisdizione* al di là dei limiti consentiti dal mentovato art. 58 al. 2°, che cioè non contempra come tale soltanto l'amministrazione ecclesiastica, ma voglia dichiarare le autorità ecclesiastiche o rispettivamente l'Ordinario competenti eziandio per l'esercizio della giurisdizione contenziosa rispetto a qualsivoglia litigio privato o caso penale ordinario, che formano per loro natura l'oggetto di un giudiziario procedimento, e non solo relativamente a quelle vertenze che anche la legislazione laica (specie l'art. 58 al. 2 della costituzione federale) considera come di ordine puramente chiesastico. Segnatamente non può dirsi che le singole disposizioni accennate dai ricorrenti mirino ad introdurre nel Ticino una siffatta incostituzionale giurisdizione. Tutte conferiscono all'Ordinario determinati, se anche molto estesi, attributi d'am-

ministrazione e di vigilanza, ma nessuna di esse lo autorizza ad inquisire o a pronunciare in casi litigiosi (civili o penali), compresi quelli di genere matrimoniale. L'abolizione del placito governativo per le pastorali, ecc., i prescritti relativi alla trasmissione dei benefici capitolari, il diritto di sorveglianza e approvazione dell'Ordinario in merito alle risoluzioni delle assemblee parrocchiali circa l'amministrazione dei beni ecclesiastici, l'alienazione dei medesimi, il condurre liti a riguardo loro ed all'impiego degli avanzi di prodotti destinati al culto, la facoltà di pronunciare sulle contestazioni relative all'esercizio del culto, non hanno che fare coll'art. 58 al. 2° dalla costituzione federale, perchè quivi non si tratta punto di casi (civili e penali) litigiosi, i quali possano formare l'oggetto di civile o penale procedimento. E quanto al sapere se le competenze conferite dalla legge all'ordinario o risp. l'abuso delle medesime, p. es. in quanto riguarda il § 2° dell'art. 48, urti per avventura contro altre disposizioni della costituzione federale o cantonale, non è questione da esaminarsi in questa sede di giudizio, attesochè nè il ricorso nè l'incarto in genere della causa vi diano argomento.

8° Relativamente al secondo gravame dei ricorrenti che riguarda: a) l'*istituzione della così detta mano-morta* e b) l'*asserita restrizione della proprietà*, ossia il fatto dell'aver la legge dichiarato beni della chiesa dei beni appartenenti finora ai comuni politici e trasferito i medesimi in potere delle parrocchie (erette in persone giuridiche) che non li possono alienare senza il consenso dell'Ordinario, gioverà osservare:

Ad a: che i ricorrenti stessi non hanno fatto appello a qualsiasi disposizione costituzionale, la quale proibisca, nel cantone Ticino, di vincolare l'alienazione di pubblici beni comunali (di qualunque sorta o ecclesiastici soltanto) all'autorizzazione per parte delle superiori autorità dello Stato o della chiesa, e non hanno nemmeno asserito che la costituzione ticinese garantisca in genere la libera alienabilità dei pubblici beni (o per lo meno di quelli ecclesiastici da parte dei comuni) o richiegga per essa unicamente il consenso

delle autorità laiche. Si sa d'altro canto che simili restrizioni al diritto d'alienazione di pubblici beni esistono anche in altri cantoni svizzeri e trovano la loro ragione di essere nella destinazione di detti beni.

Ad b: che i ricorrenti non hanno legittima veste per sporgere querela in argomento, che una simile questione non può, del resto, proporsi al mezzo di un ricorso di diritto pubblico e infine che i formolati gravami non incontrano nella legge appoggio di sorta. La legge in parola riserva esplicitamente nel suo articolo 6° i *diritti acquisiti* ed è chiaro che il quesito: se a certi comuni o privati spettino dei diritti acquisiti sui beni che la legge stessa attribuisce come beni ecclesiastici alle parrocchie, non può essere risolto se non *in una causa civile*, nella quale i comuni medesimi o privati si presentino come *parti litiganti*.

9° Contro l'attendibilità del terzo gravame desunto dai combinati articoli 27 della legge e 49 al. 6° della costituzione federale, ossia da una pretesa violazione di questo per opera di quello, per la ragione che il primo *astringe* i comuni, senza distinguere se siano composti di cattolici-romani o di attinenti d'altre confessioni, a corrispondere anche in futuro le quote di congrua che prestarono fin qui *di loro spontanea volontà*, — parla bastevolmente l'aggiunta di esso art. 27 nella quale sono espressamente « riservate » le disposizioni dell'art. 49 cit. Nè vale il dire, come fanno i ricorrenti, che siffatta riserva non basta per ciò che il legislatore ticinese consideri tali quote come altrettante imposte. Prescindendo anche dal riflesso che dalla legge in querela non appare in nessun modo avere avuto il legislatore ticinese l'intendimento d'interpretare il riservato disposto della costituzione federale (art. 49 al. 6°) diversamente da quanto il legislatore e le autorità federali richieggano, — gli attinenti di altre associazioni religiose, che si volessero costringere in futuro, malgrado quella riserva ed in urto col prefato disposto federale, a partecipare direttamente o indirettamente al pagamento delle spese del culto delle parrocchie ticinesi, potranno invocare in ogni tempo l'intervento di questa corte. A quest'ora,

d'altronde, non si verificano punto nel fattispecie, massime riguardo ai ricorrenti, gli estremi di una tale supposizione.

10° Inesatto in fatto è il lamento dei ricorrenti relativo al *diritto di nomina dei parroci*, quand'essi dicono che la legge ha tolto questo diritto a *tutti* i comuni del cantone, chè anzi, ad eccezione delle sole parrocchie affidate ai capitoli (art. 7) essa lo lascia loro in termini espressi. Vero è bene che nel richiedere per la validità della nomina « l'approvazione dell'Ordinario, » coll'attribuire a questi (art. 8) « l'esclusivo diritto di provvedere interinalmente ai benefici vacanti in cura d'anime fino alla nomina definitiva del titolare » e coll'abbandonare agli economi spirituali da lui nominati le congrue pro tempore del relativo beneficio, la legge medesima ha essenzialmente ridotto — in confronto delle anteriori — la effettiva importanza di simile attributo dei comuni. Ma poichè nè la costituzione cantonale nè la federale non contengono disposizioni di sorta, le quali restringano al riguardo la potestà del legislatore e poichè, d'altro lato, non può qui essere parola di veri diritti *acquisiti* dei comuni, il ricorso non può venire nemmeno da questo punto di vista accolto. E da notarsi, del resto, che vi hanno anche dei cantoni, e persino protestanti, nei quali il diritto d'elezione dei parroci non appartiene ai comuni e che l'argomentazione dei ricorrenti consistente a dire, dovere le autorità federali riconoscere e proteggere codesto diritto originario, naturale e inalienabile del popolo, quand'anche non sia dalla costituzione esplicitamente garantito, non trova nello stato attuale del pubblico diritto svizzero nessun appoggio nè conforto.

11° Alla presa in considerazione della successiva querela, che consiste a vedere una violazione dei diritti del popolo e della costituzione federale nel disposto della legge che conferisce, nelle parrocchie (di Lugano, Locarno, Bellinzona e Balerna) affidate a capitoli, all'autorità ecclesiastica, anziché ai comuni, il diritto di nomina del parroco e del consiglio parrocchiale, ed al capitolo rispettivo quello di amministrare i beni ecclesiastici, sta contro di ricapo il riflesso già esposto sotto lettera *b* del considerando 8°, conciossiachè la legitti-

mazione a sporgere reclamo in argomento non compete ai ricorrenti, sibbene — in prima linea almeno — ai comuni medesimi che si asseverano pregiudicati nei loro diritti. Nè fa mestieri in concreto caso d'indagare se, qualora in detti comuui la maggioranza avesse digià acquiescito alle impugnate disposizioni di legge, una eventuale minoranza avrebbe ancora il diritto di ricorrere contro queste al tribunale federale, poichè i comuni medesimi non si sono in realtà ancora pronunciati su tale proposito e poichè d'altra parte non si rileva dagli atti che i ricorrenti o singoli fra essi vi appartengano, mentre fu già detto che si presentano e ricorrono unicamente nella loro qualità di delegati del « Comitato liberale cantonale » e di cittadini ticinesi in genere. È noto, del resto, che tali rapporti sono riconosciuti anche in altri cantoni, dove sussistono capitoli (di cattedrali, ecc.) di simil genere (V. la sentenza già citata del 7 dicembre 1878 a pag. 505, vol. IV Racc. offic., e l'opera di Gareis e Zorn, « Staat und Kirche in der Schweiz, » vol. 1° pag. 474 ss.)

12° I ricorrenti si lagnano infine delle disposizioni degli art. 29 e 37 della legge 21 marzo 1886 che obbligano « le autorità civili, se richieste, a prestare il loro appoggio alle ecclesiastiche, affinché l'ordine non sia turbato durante le sacre funzioni nè siano impediti i pastori della chiesa ed i sacri ministri nell'adempimento dei loro doveri, e perchè siano eseguite le disposizioni dell'autorità ecclesiastica, prese in conformità della presente legge, » e tolgono vigore ad una serie di prescritti del codice penale che contemplano in modo particolare gli atti dei ministri del culto. Essi non indicano però nessun disposto della costituzione federale o cantonale, il quale debba ritenersi dalle medesime violato, e non avrebbero neppure, per ciò che riguarda segnatamente l'art. 37 cit., potuto farlo, attesochè nessuna costituzione richiegga pene speciali per i ministri del culto, nè proibisca che questi vengano al comune diritto assoggettati. Richiamano invece l'art. 2 della costituzione federale, giusta il quale « la Lega ha per iscopo di sostenere l'indipendenza » della patria contro lo straniero, di *mantenere la tranqui-*

» *lità e l'ordine nell'interno, di proteggere la libertà e i diritti dei Confederati e di promuovere la loro comune prosperità,* » per inferirne la necessità d'un intervento federale contro la entrata in vigore di una legge « che offende appunto le libertà ed i diritti dei Confederati » e « compromette » anziché promuovere, « la comune prosperità » nel Ticino. Ma siccome pei combinati articoli 113 della costituzione federale e 59 della legge organico-giudiziaria il tribunale non è tenuto a proteggere i diritti dei Confederati, se non in quanto questi siano « garantiti o dalla costituzione » federale e dalle leggi relative alla sua esecuzione, o dalla « costituzione del loro cantone » e le contestazioni di cui si tratta non siano demandate al giudizio delle autorità politiche della Confederazione, — così la semplice invocazione del riferito art. 2 non basta a giustificare presso il tribunale federale l'inoltro di un ricorso di diritto pubblico. Occorre, cioè, per di più, che sia dimostrato, essersi fatto violenza nel caso particolare ad un diritto costituzionale che il patto federale o cantonale esplicitamente guarentiva; la qual' cosa i ricorrenti non hanno, — rispetto ai mentovati art. 29 e 37 della legge, — neppur tentato di fare. Che se l'art. 29 cit. volesse, in progresso di tempo, venir interpretato e applicato per modo da rendere il suo contesto o meglio l'attuazione di lui inconciliabile col tenore dell'art. 49 della costituzione federale o di altre disposizioni costituzionali, è manifesto, e fu già osservato più sopra, che la parte lesa conserverà pur sempre e intatta la facoltà d'invocare a sua protezione la competente autorità federale.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale

pronuncia:

Il ricorso dei signori de Stoppani, Simen e Bruni, in quanto la sua disamina cada, a sensi dei suesposti ragionamenti, nella competenza del tribunale federale, è respinto come privo di fondamento.

## V. Arreste. — Saisies et séquestres.

24. Urtheil vom 22. April 1887  
in Sachen Habermacher.

A. Am 28. August 1886 hatten Geschäftszagent J. Halter in Eschenbach und Nezojant Müller daselbst, letzterer als Vormund der Gebrüder Anderhub, für eine Prozeßkostenforderung von 222 Fr. 75 Cts. an Frau Regina Widmer geb. Habermacher, wohnhaft in Cham, beim Gerichtspräsidenten von Hochdorf einen Arrest auf väterliches Erbgut haben der Schuldnerin (bestehend in einem Antheil an einem auf der Liegenschaft des J. G. Dommann im Moos, Gemeinde Höhenrain, haftenden Titel) ausgewirkt. Ein hiegegen von der Regina Widmer an das Bundesgericht gerichteter Refurs wurde am 22. Oktober 1886 abgewiesen. Es wurde daher vom Gerichtspräsidenten von Hochdorf die Versteigerung des verarrestirten Erbgut haben angeordnet und ausgeführt. Gegen die Versteigerung erhob nun aber der Bruder der Regina Widmer-Habermacher, Josef Habermacher in Cham, Einsprache, mit der Behauptung, das verarrestirte Gut haben gehöre ihm, da es ihm von der Regina Widmer-Habermacher am 4. Januar 1885 eigenthümlich abgetreten worden sei. In Folge dieser Einsprache wurde die Versteigerung sistirt und erhoben die Arrestnehmer am 5. Januar 1887 beim Bezirksgerichte Hochdorf eine „Arrestklage“ gegen J. Habermacher, in welcher sie beantragten, der Arrest sei als wohl gelegt gerichtlich zu beschützen und die vom Beklagten erhobene Einsprache und Reklamation auf das Arrestgut haben abzuweisen. Der Beklagte J. Habermacher verlangte beim Gerichtspräsidenten von Hochdorf Abnahme der in Folge dieser Klage auf 17. Januar 1887 vom Bezirksgericht Hochdorf erlassenen Citation, mit der Behauptung, das Bezirksgericht Hochdorf sei nicht kompetent, da er nach Art. 59 Absatz 1 B.V. an seinem Wohnorte belangt werden müsse. Der Gerichtspräsident von Hochdorf wies durch Verfügung vom